

Associazione Musiche e Culture

STATUTO

Denominazione, scopo e sede

Art. 1

Con la denominazione Associazione "Musiche e culture" è costituita un'associazione senza scopo di lucro ai sensi degli art. 60 e seguenti del Codice civile svizzero e del presente statuto.

Art. 2

Scopi dell'associazione sono:

- promuovere i musicisti neodiplomati presso il Conservatorio della Svizzera italiana;
- promuovere gli studenti al termine degli studi musicali della Scuola universitaria del CSI;
- promuovere concerti cameristici ed eventi culturali.

Art. 3

Sede dell'associazione e durata:

- Sala Eventi Maria Antonietta, via Monte Brè 1, 6900 Lugano, Ticino, Svizzera;
- la sua durata è indeterminata.

Art. 4

Gli organi dell'associazione sono:

- il Comitato direttivo
- l'Assemblea generale

Art. 5

I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti dalle quote ordinarie e straordinarie dei membri, da eventuali contributi pubblici e/o privati, da donazioni e lasciti, dai proventi delle attività dell'Associazione e da altre eventuali fonti.

Le quote ordinarie dei soci sono fissate in:

- 30 CHF per i simpatizzanti (1 evento gratuito)
- 50 CHF per i soci ordinari (2 eventi gratuiti)
- 80 CHF per i soci straordinari (5 eventi gratuiti)
- 150 CHF per i soci sostenitori (10 eventi gratuiti)
- 300 CHF per i soci mecenati (diritto accesso gratuito di 40 eventi più l'uso gratuito della sala per un evento proprio).

L'esercizio annuale ha inizio l'1 settembre e termina il 31 agosto di ogni anno.

Gli obblighi finanziari dell'Associazione sono garantiti dal suo patrimonio ed è esclusa la responsabilità personale dei membri.

Membrri

Art. 6

Possono diventare membri tutte le persone e gli organismi interessati al perseguimento degli scopi elencati nell'art. 2.

Se i mezzi lo consentono, l'associazione pubblicherà un bollettino informativo destinato ai membri e alle persone vicine all'associazione.

Art. 7

L'associazione è composta da:

- membri fondatori;
- membri individuali;
- membri collettivi.

Art. 8

Le domande di ammissione vanno presentate al Comitato direttivo, che decreta l'ammissione dei nuovi membri e ne informa l'Assemblea generale.

Art. 9

Lo statuto di membro si estingue a seguito di:

- a) dimissioni.
- b) esclusione "per validi motivi".

L'esclusione è di competenza del Comitato direttivo. L'interessato può presentare ricorso contro tale decisione davanti all'Assemblea generale. Il mancato pagamento recidivo della quota per un anno comporta l'esclusione dall'associazione.

Assemblea generale

Art. 10

L'Assemblea generale è l'organo supremo dell'associazione ed è composto da tutti i suoi membri.

Art. 11

L'Assemblea generale ha le seguenti competenze:

- adotta e modifica lo Statuto;
- nomina i membri del Comitato direttivo;
- decide la linea di lavoro e dirige le attività dell'associazione;
- approva i rapporti, i consuntivi e vota il bilancio preventivo;
- dà lo scarico al Comitato direttivo e ai revisori dei conti;
- stabilisce la quota annuale dei membri individuali e collettivi;
- si pronuncia sugli altri progetti iscritti all'ordine del giorno.

L'Assemblea generale può occuparsi o essere incaricata di interessarsi di qualunque questione che non ha avvisato a un altro organo.

Art. 12

Il Comitato direttivo convoca le assemblee con almeno venti (20) giorni di anticipo. Il Comitato direttivo può convocare un'Assemblea generale straordinaria ogni qualvolta ve ne sia la necessità.

Art. 13

L'Assemblea è presieduta dal presidente o da un altro membro del Comitato.

Art. 14

Le decisioni dell'Assemblea generale sono adottate con la maggioranza semplice dei membri presenti. In caso di parità di voti, quello del presidente vale doppio.

Per l'elezione dei membri del comitato direttivo e tutto ciò che riguarda la direzione artistica, è necessario il voto favorevole di almeno uno dei membri fondatori.

Art. 15

Le votazioni si compiono per alzata di mano da parte dei membri maggiorenni.

Art. 16

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Comitato direttivo.

Art. 17

L'ordine del giorno dell'Assemblea annuale (detta ordinaria) deve necessariamente includere:

- il rapporto del Comitato direttivo sull'attività dell'associazione durante l'anno passato;
- uno scambio di vedute/decisioni sull'andamento dell'associazione;
- i libri contabili e i rapporti dei revisori;
- l'elezione dei membri del Comitato direttivo;
- le proposte individuali.

Art. 18

Il Comitato direttivo è tenuto a inserire nell'ordine del giorno dell'Assemblea generale (ordinaria o straordinaria) qualunque proposta presentata da un membro almeno 30 giorni prima.

Art. 19

L'assemblea generale straordinaria si riunisce su convocazione del Comitato direttivo o su richiesta di un quinto dei membri dell'associazione.

Comitato direttivo

Art. 20

Il Comitato direttivo mette in atto e applica le decisioni dell'Assemblea generale. Dirige l'associazione e prende tutte le misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi. Il Comitato direttivo si occupa di tutti i punti che non sono espressamente riservati all'Assemblea generale.

Art. 21

Il Comitato direttivo è composto di almeno tre membri nominati per quattro anni dall'Assemblea generale. Il Comitato si autodetermina. Si riunisce ogni volta che le questioni dell'associazione lo esigono.

Art. 22

L'associazione non è vincolata dalla firma collettiva. Il presidente e il responsabile del segretariato hanno diritto alla firma individuale sul conto dell'associazione.

Art. 23

Il Comitato direttivo ha il compito di:

- prendere misure utili al raggiungimento degli obiettivi;
- convocare le assemblee generali, ordinarie e straordinarie;
- prendere decisioni concernenti l'ammissione e alla dimissione dei membri o alla loro eventuale esclusione;
- garantire l'applicazione dello Statuto, redigere i regolamenti e amministrare i beni dell'associazione.

Art. 24

Il Comitato direttivo è responsabile della contabilità dell'associazione.

Art. 25

Il Comitato direttivo assume (e licenzia) i collaboratori dipendenti e volontari dell'associazione. Può conferire un mandato a tempo determinato a qualunque persona dell'associazione o esterna a essa.

Scioglimento

Art. 26

Lo scioglimento dell'associazione è deciso dall'Assemblea generale con una maggioranza di due terzi dei membri presenti. Il saldo attivo sarà devoluto a un organismo con scopi analoghi.

Il presente Statuto, con le relative modifiche approvate dall'Assemblea in data 23.09.22, entra immediatamente in vigore.

Rappresentanti dell'associazione:

Michele Patuzzi

Paola Patuzzi-Germano

Responsabile del segretariato:

Ornella Danese